



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 882

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 - art. 34 bis - Approvazione dei contenuti degli obblighi che devono essere recepiti nei disciplinari di concessione di cava di porfido; individuazione della percentuale di materiale grezzo da lavorare con ricorso a propri dipendenti e della data di decorrenza.

Il giorno **09 Giugno 2017** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**SARA FERRARI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

Il 1 marzo 2017 è entrata in vigore la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1 avente ad oggetto "*Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse*" che apporta sostanziali modifiche alla legge di settore sulle cave, nell'intento di dare risposte concrete urgenti per favorire l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale.

A tal fine, l'articolo 34 bis, della legge n. 7 del 2006, nel prevedere un regime transitorio per le concessioni di cava di porfido in essere alla data di entrata in vigore della legge, impone una serie di obblighi in capo al concessionario.

Il comma 2 dell'articolo 34 bis stabilisce che "si applicano il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di tale materiale con ricorso a propri dipendenti e il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale".

Il comma 3 stabilisce altresì che i disciplinari di concessione siano modificati per prevedere:

- a) l'obbligo di quantificare i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti dall'attività estrattiva, con ricorso a sistemi, individuati sentiti i comuni e le associazioni di categoria, idonei a determinare il peso, nonché di comunicare al comune i relativi dati;
- b) il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo (materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi, piastrelle) e l'obbligo di lavorare il materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale;
- c) l'obbligo di ricorrere per la lavorazione del materiale grezzo a contratti che prevedono la solidarietà retributiva e contributiva del concessionario, nei casi, individuati dalla Giunta provinciale, in cui non è richiesta la lavorazione del materiale grezzo con propri dipendenti;
- d) l'obbligo e le modalità per comunicare al comune concedente i materiali estratti e l'utilizzo di questi materiali;
- e) l'obbligo di comunicare al comune concedente, le quantità di materiale grezzo di cui si trasferisce la proprietà e il nominativo del destinatario del materiale, prima del suo trasferimento a qualsiasi titolo;
- f) l'obbligo di comunicare al comune concedente, nel caso in cui il concessionario lavori il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, prima dell'inizio della lavorazione, il nominativo dell'incaricato della lavorazione e la quantità di materiale affidato per la lavorazione.

L'articolo 34 bis, comma 4, della sopra citata legge provinciale n. 7 del 2006, attribuisce alla Giunta provinciale il compito di:

- specificare i contenuti degli obblighi previsti dall'articolo 34 bis sopra indicati;
-

- stabilire, anche in modo differenziato in ragione degli investimenti necessari e della durata residua della concessione, la data a decorrere dalla quale si applicano gli obblighi relativi al divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo e l'obbligo di lavorare il materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti nonché la quantità percentuale di materiale calcolata su base annua cui questi obblighi si applicano;
- specificare le ipotesi in cui, in ragione dell'eccessiva onerosità degli investimenti richiesti rispetto alla durata residua della concessione, si applica l'obbligo di lavorazione con ricorso a contratti che prevedono la solidarietà retributiva e contributiva in luogo dell'obbligo di lavorazione con propri dipendenti.

Tutto ciò premesso,

per quanto riguarda l'introduzione nei disciplinari delle concessioni in essere, dell'obbligo per i concessionari di effettuare in proprio la lavorazione del materiale, a fronte dell'obiettivo primario rappresentato dalla volontà di favorire lo sviluppo della filiera e dell'occupazione prevedendo che chi estrae il porfido nelle cave pubbliche svolga all'interno dell'azienda sia la prima che la seconda lavorazione, occorre considerare che tale obbligo trova ragione anche nelle esigenze di migliorare le condizioni di lavoro e di tutela del lavoratore.

Tali misure sono peraltro previste per le nuove concessioni da assegnarsi tramite gara: le nuove norme prevedono infatti che i concessionari di nuovi lotti assegnati mediante procedura ad evidenza pubblica, effettuino la lavorazione di almeno l'80% del materiale grezzo prodotto in cava.

Le nuove disposizioni fanno infatti fronte alla diffusa disfunzione del ciclo produttivo delle cave di porfido, rappresentata dal ricorso alla vendita del "grezzo", che di fatto limita l'attività di cava alle operazioni di abbattimento e prima lavorazione (cernita del materiale), mentre le attività di seconda lavorazione vengono esternalizzate, con la trasformazione in diversi casi dei lavoratori dipendenti in lavoratori autonomi, e con la conseguente destrutturazione delle aziende.

Con riferimento alla modificabilità dei rapporti concessori in essere, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, si rappresenta come si sia tenuto conto dei principi introdotti dalla giurisprudenza costituzionale, secondo i quali sono ritenute ammissibili e legittime le modificazioni dei rapporti di durata, qualora queste ultime siano rispettose delle seguenti due condizioni: la prevedibilità dell'intervento, valutata alla luce di politiche da tempo avviate nel settore che costituiscano "avvisaglie", e la ragionevolezza dell'intervento, ossia l'essere volto a realizzare un interesse pubblico meritevole di tutela e idoneo a raggiungere lo scopo perseguito in modo proporzionato.

Allo stato attuale vi sono ditte strutturate per eseguire la seconda lavorazione, e che già lavorano direttamente con propri dipendenti una buona percentuale del materiale grezzo prodotto, in alcuni casi anche in conseguenza di particolari regolamentazioni locali, mentre al contrario solo una minoranza di ditte vende gran parte del grezzo prodotto ad aziende che si occupano della seconda lavorazione.

Tenuto conto quindi della situazione di fatto, nonché dello stato di crisi del settore, si ritiene importante graduare nel tempo l'applicazione dell'obbligo in questione, così da non incidere in modo invasivo sul sistema organizzativo delle imprese, garantendo di conseguenza la proporzionalità dell'intervento rispetto all'obiettivo perseguito.

A fronte di quanto detto, in considerazione dell'interesse pubblico sopra rappresentato, e tenuto conto in particolare della presenza di quelle ditte che effettuano solo in misura limitata, o per nulla, la seconda lavorazione, si propone quindi di prevedere un allineamento graduale delle concessioni in essere agli obblighi che la legge stabilisce per le nuove concessioni da assegnarsi mediante gara.

Per quanto sopra esposto, tenuto conto altresì che gli obblighi previsti dalla legge relativamente alla lavorazione del grezzo devono essere rapportati agli investimenti necessari e alla durata residua della concessione, si ritiene congruo graduare nel tempo l'attuazione di tali obblighi, stabilendo quanto segue:

- i concessionari titolari di concessioni pubbliche di porfido già rilasciate alla data del 1 marzo 2017, con scadenza successiva al 1 gennaio 2022, sono obbligati a lavorare con ricorso a propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo pari almeno al 50%, calcolato su base annua, per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e di almeno l'80%, calcolato su base annua, dal 1 gennaio 2021 fino alla scadenza della concessione;
- i concessionari titolari di concessioni pubbliche di porfido già rilasciate alla data del 1 marzo 2017, con scadenza entro il 1 gennaio 2022, a far data dal 1 gennaio 2019 e fino alla scadenza della concessione, sono obbligati a lavorare con ricorso a propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo pari almeno al 50 %, calcolato su base annua, ovvero, qualora la loro organizzazione aziendale non sia adeguatamente strutturata per garantire la lavorazione con propri dipendenti, sono obbligati a ricorrere a contratti che prevedono la solidarietà retributiva e contributiva ai sensi del comma 3, lettera c) dell'articolo 34 bis.

Per quanto concerne invece i contenuti degli altri obblighi previsti dal medesimo articolo 34 bis sopra descritti, si ritiene, di stabilire che:

- in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di materiale "grezzo" (ossia materiale grezzo per cubetti, per piastrelle, per binderi e similari, per cordoni, e materiale grezzo idoneo da sega), il concessionario è tenuto a inviare tramite posta elettronica certificata all'Amministrazione concedente, prima del trasferimento stesso e prima dell'uscita del mezzo di trasporto dalla cava, il dato relativo al peso per ogni tipologia di materiale "grezzo", il nominativo del destinatario del materiale e il luogo di destinazione;
  - per la trasmissione dei dati possono essere utilizzati moduli eventualmente predisposti dall'Amministrazione concedente;
  - il conducente del mezzo di trasporto deve essere in possesso della copia della documentazione trasmessa all'Amministrazione concedente, eventualmente anche su supporto informatico;
  - nel caso in cui il concessionario trasferisca il materiale per lavorarlo con ricorso a propri dipendenti in un luogo diverso da quello dove il materiale è
-

stato estratto, la comunicazione dei dati sopra indicati può essere effettuata con cadenza mensile;

- il concessionario deve effettuare la pesatura del materiale di scarto che, a qualsiasi titolo, viene trasportato all'esterno della cava; entro il 15 febbraio di ogni anno, il concessionario deve comunicare all'Amministrazione concedente il peso complessivo del materiale di scarto che è stato trasportato all'esterno della cava nell'anno precedente;
- il concessionario è tenuto a comunicare, entro il 15 febbraio di ogni anno, all'Amministrazione concedente la quantità in giacenza di materiale di scarto e di materiale "grezzo", distinto per tipologia, presente in cava al 31 dicembre dell'anno precedente;
- il concessionario che lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, deve comunicare al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, il nominativo dell'incaricato della lavorazione e la quantità di materiale affidato per la lavorazione;
- il concessionario è tenuto a rispettare l'obbligo relativo al divieto di trasferimento della proprietà del materiale grezzo e l'obbligo di lavorare il materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti secondo le modalità e le percentuali stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 34 bis, comma 4.

Tenuto conto che l'art. 12.3 della legge di settore, nella finalità di valorizzare la filiera con ricorso a forme di aggregazione tra imprenditori o di integrazione nella filiera di imprese artigiane, prevede che la Giunta provinciale, previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, possa approvare le deliberazioni che *"prevedono, se necessario, le modalità di applicazione degli obblighi e dei divieti previsti da questa legge e delle ipotesi di decadenza, e possono escludere l'applicazione di alcune disposizioni di questa legge, fermo restando il rispetto delle sue finalità."*, si stabilisce, fin d'ora che nei disciplinari sia previsto quanto segue:

Si applicano le disposizioni stabilite dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 12.3 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, nei seguenti casi:

- quando il concessionario è un consorzio o un diverso soggetto formato da più imprese, quando il concessionario conclude con altre imprese un contratto per l'esecuzione unitaria di una o più attività oggetto di concessione o quando un concessionario cede materiale grezzo a un altro soggetto titolare di concessione;
- quando il concessionario trasferisce la parte di materiale che eccede il 20 per cento a imprese dotate di un marchio di qualità con le caratteristiche previste dall'articolo 23 bis, che effettuano lavorazioni richiedenti elevata specializzazione.

Preso altresì atto che:

- il disciplinare regola tutti i rapporti obbligatori nascenti dalla concessione, preordinati a garantire lo svolgimento dell'attività estrattiva nel rispetto dell'interesse pubblico, rappresentato da una corretta gestione del bene di proprietà comunale;
- i disciplinari modificati o integrati dovranno essere trasmessi ai concessionari per la sottoscrizione entro il termine perentorio di quattro

mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate alla legge di settore;

- gli obblighi di cui al comma 3, lettere a), d), e) ed f) dell'articolo 34 bis, secondo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo, si applicheranno decorsi due mesi dalla sottoscrizione del disciplinare;
- in caso di mancata sottoscrizione da parte del concessionario entro trenta giorni dal ricevimento del disciplinare modificato e integrato, il comune dichiara la decadenza della concessione;
- gli obblighi di cui al comma 3, lettere b) e c) dell'articolo 34 bis si applicheranno nei termini individuati dalla Giunta provinciale con la presente deliberazione.

Sentiti, ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 3, lettera a), i comuni interessati che si sono espressi in seno al Consiglio delle Autonomie e le associazioni di categoria;

vista la nota prot. 000476 di data 31 maggio 2017, con la quale è stato comunicato il parere del Consiglio delle autonomie locali;

preso atto che il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole osservando quanto segue:

*“Il Consiglio ha valutato favorevolmente il testo (nella versione allegata, parte integrante del presente parere) che introduce nei disciplinari delle concessioni in essere alcuni correttivi tenuto altresì conto che, nella finalità di valorizzare la filiera con ricorso a forme di aggregazione tra imprenditori o di integrazione nella filiera di imprese artigiane, il concessionario potrebbe essere un consorzio o un diverso soggetto formato da più imprese oppure rientrare nella filiera di imprese artigiane qualificate ai sensi dell'art. 12.3 della legge.*

*Condivisa l'esigenza di allineare gradualmente le posizioni pendenti agli obblighi di legge in considerazione della durata residua delle concessioni e degli investimenti necessari per monitorare la lavorazione del grezzo, i Comuni rappresentati in Consiglio delle autonomie locali ritengono sia indispensabile spostare il termine previsto del 1 luglio 2018 al 1 gennaio 2019 per l'introduzione del primo limite del 50% sia nel caso delle concessioni che scadranno prima del 1 gennaio 2022, sia per quelle che scadranno in data successiva.*

*In secondo luogo, è del pari evidente che non sono assolutamente sufficienti i quattro mesi, che scadranno il prossimo mese, concessi per la sottoscrizione dei disciplinari integrati e corretti. Per cui si propone lo slittamento a fine anno (31 dicembre 2017) del termine suddetto in modo da perfezionare la parte concessoria e riuscire, nel contempo, a rendere effettivo il nuovo sistema di pesatura e di comunicazione delle relative informazioni alle Amministrazioni concedenti.*

*Infine, in ragione della prossima definizione del regolamento attuativo della legge provinciale 7/2006 che definirà il ruolo delle Amministrazioni separate di uso civico (ASUC) nel caso di beni frazionati dati in concessione, si ritiene corretto nel testo all'esame fare riferimento alle Amministrazioni concedenti in termini generali e non precipuamente alle Amministrazioni comunali”.*

Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio delle autonomie limitatamente:

- alle disposizioni finalizzate a valorizzare la filiera ai sensi dell'articolo 12.3 della legge in materia di cave come sopra descritto;
- alla proposta di slittamento del termine dal 1 luglio 2018 al 1 gennaio 2019;
- all'opportunità di chiarire i "riferimenti alle amministrazioni concedenti", dando atto che gli adempimenti imputati ai comuni da questa delibera, saranno eventualmente riferiti alle Amministrazioni separate di uso civico, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 13, comma 2 bis, della legge in materia di cave;

dato atto che relativamente alla proposta di prorogare il termine per l'adeguamento dei disciplinari previsto dalla legge, non è possibile intervenire con la presente deliberazione;

vista la nota prot. n. 660/ACA/FG/ma di data 23 maggio 2017 dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e la nota prot. 479-17-P-E di data 26 maggio 2017 della Confindustria Trento con le quali, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 3 lett. a), viene sostanzialmente reso parere favorevole in ordine all'obbligo di quantificare i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti dall'attività estrattiva, con ricorso a sistemi, individuati idonei a determinare il peso.

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1;
- visti gli articoli 34 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 recante "Disciplina dell'attività di cava";
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) di stabilire in attuazione dell'articolo 34 bis, comma 4, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, quanto segue:
  - a) i concessionari titolari di concessioni pubbliche di porfido già rilasciate alla data del 1 marzo 2017, con scadenza successiva al 1 gennaio 2022, sono obbligati a lavorare con ricorso a propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo pari almeno al 50%, calcolato su base annua, per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e di almeno l'80%, calcolato su base annua, dal 1 gennaio 2021 fino alla scadenza della concessione;
  - b) i concessionari titolari di concessioni pubbliche di porfido già rilasciate alla data del 1 marzo 2017, con scadenza entro il 1 gennaio 2022, a far data dal 1 gennaio 2019 e fino alla scadenza della concessione, sono obbligati a lavorare con ricorso a propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo pari almeno al 50%, calcolato su base annua, ovvero, qualora la loro organizzazione aziendale non sia adeguatamente strutturata per garantire la lavorazione con propri

dipendenti, sono obbligati a ricorrere a contratti che prevedono la solidarietà retributiva e contributiva ai sensi del comma 3, lettera c) dell'articolo 34 bis;

- 2) di specificare i contenuti degli obblighi previsti dall'articolo 34 bis, stabilendo quanto segue:
  - a) ai sensi del comma 2 dell'articolo 34 bis, al concessionario è fatto divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, con l'obbligo di lavorazione di tale materiale con ricorso a propri dipendenti, ed è fatto divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;
  - b) in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di materiale grezzo (ossia materiale grezzo per cubetti, per piastrelle, per binderi e similari, per cordoni, e materiale grezzo idoneo da sega), il concessionario è tenuto a inviare tramite posta elettronica certificata all'Amministrazione concedente, prima del trasferimento stesso e prima dell'uscita del mezzo di trasporto dalla cava, il dato relativo al peso per ogni tipologia di materiale grezzo, il nominativo del destinatario del materiale e il luogo di destinazione;
  - c) per la trasmissione dei dati possono essere utilizzati moduli eventualmente predisposti dall'Amministrazione concedente;
  - d) il conducente del mezzo di trasporto deve essere in possesso della copia della documentazione trasmessa all'Amministrazione concedente, eventualmente anche su supporto informatico;
  - e) nel caso in cui il concessionario trasferisca il materiale per lavorarlo con ricorso a propri dipendenti in un luogo diverso da quello dove il materiale è stato estratto, la comunicazione dei dati sopra indicati può essere effettuata con cadenza mensile;
  - f) il concessionario deve effettuare la pesatura del materiale di scarto che, a qualsiasi titolo, viene trasportato all'esterno della cava; entro il 15 febbraio di ogni anno, il concessionario deve comunicare all'Amministrazione concedente il peso complessivo del materiale di scarto che è stato trasportato all'esterno della cava nell'anno precedente;
  - g) il concessionario è tenuto a comunicare, entro il 15 febbraio di ogni anno, all'Amministrazione concedente la quantità in giacenza di materiale di scarto e di materiale "grezzo", distinto per tipologia, presente in cava al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - h) il concessionario che lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, deve comunicare al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, il nominativo dell'incaricato della lavorazione e la quantità di materiale affidato per la lavorazione;
  - i) il concessionario è tenuto a rispettare l'obbligo relativo al divieto di trasferimento della proprietà del materiale grezzo e l'obbligo di lavorare il materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti secondo le modalità e le percentuali stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 34 bis, comma 4;
- 3) di stabilire, per quanto esposto in premessa, che i disciplinari di concessione di cava di porfido siano così integrati:

Si applicano le disposizioni stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 12.3 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 nei seguenti casi:

- a) quando il concessionario è un consorzio o un diverso soggetto formato da più imprese, quando il concessionario conclude con altre imprese un contratto per l'esecuzione unitaria di una o più attività oggetto di concessione o quando un concessionario cede materiale grezzo a un altro soggetto titolare di concessione;
- b) quando il concessionario trasferisce la parte di materiale che eccede il 20 per cento a imprese dotate di un marchio di qualità con le caratteristiche previste dall'articolo 23 bis della legge sulle cave, che effettuano lavorazioni richiedenti elevata specializzazione;
- 4) di disporre che, ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 5, della legge provinciale n. 7/2006, i comuni devono integrare e modificare i disciplinari di concessione di cava di porfido secondo i contenuti approvati con il presente atto, e trasmetterli ai concessionari per la sottoscrizione entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate alla legge di settore, ossia entro il 30 giugno 2017;
- 5) di dare atto che gli obblighi di cui al comma 3, lettere a), d), e) ed f) dell'articolo 34 bis, secondo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo, si applicheranno decorsi due mesi dalla sottoscrizione del disciplinare;
- 6) di dare atto che gli adempimenti imputati ai comuni da questa delibera, saranno eventualmente riferiti alle Amministrazioni separate di uso civico, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 13, comma 2 bis, della legge in materia di cave;
- 7) di dare atto che in caso di mancata sottoscrizione da parte del concessionario entro trenta giorni dal ricevimento del disciplinare modificato e integrato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 34 bis, il comune dichiara la decadenza della concessione;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le amministrazioni comunali sui cui territori sono situate cave di porfido di proprietà pubblica;
- 9) di pubblicare la presente deliberazione all'albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagine web sul portale internet della Provincia, all'indirizzo <http://www.minerario.provincia.tn.it/>;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace